CAMERA DEI DEPUTATI N. 1801

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PATARINO

Istituzione del corso di laurea in servizio sociale

Presentata il 20 dicembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge, si intende dare finalmente soluzione al problema di una formazione degli assistenti sociali consona ai compiti che gli stessi sono chiamati a svolgere in una società in cui la complessità delle strutture sociali, delle relazioni tra singoli e gruppo di appartenenza e tra gruppi sociali costituisce, di gran lunga, la dominante caratteristica.

Da almeno tre decenni gli assistenti sociali chiedono insistentemente l'istituzione di un corso di laurea: i Governi fin qui succedutisi hanno largamente disatteso tale esigenza, penalizzando la categoria professionale non meno dei servizi pubblici e privati presso cui il servizio sociale professionale opera e sono anche gli stessi cittadini che – in ambito libero professionale – richiedono in sempre maggior numero le prestazioni di tali professionisti (i quali operano anche in qualità di consulenti presso i tribunali).

Dal 1987 (decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987) titolo abilitante all'esercizio della professione è il diploma triennale di scuola universitaria diretta a fini speciali: ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari, è stata operata la trasformazione delle scuole dirette a fini speciali in corsi di diploma universitario (*laurea brevis* - decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 luglio 1993, tabella XLIV).

Tale soluzione è riduttiva rispetto ai contenuti ed alle finalità della professione di assistente sociale, finalmente ordinata con legge 23 marzo 1993, n. 84, e deve essere superata con l'istituzione del diploma di laurea in sequenza.

Un'articolazione di tal fatta consentirà di avvalerci di un professionista che può immettersi sul mercato del lavoro al termine di un triennio di formazione, proseguendo nel *curriculum* formativo in relazione a necessità d'impiego in campi di particolare delicatezza (Ministero di grazia e giustizia - adulti e minori, Ministero dell'interno - prefetture, servizi materno-infantili, psichiatra, eccetera delle aziende ospedaliere e delle unità sanitarie locali) ed alla guida di sistemi operativi complessi, soprattutto là dove i servizi siano fortemente caratterizzati dalla presenza massiccia di assistenti sociali e fondati sul peculiare apporto della professione, delle sue metodologie, dei suoi principi e fini.

Per l'istituzione di un corso di diploma universitario e diploma di laurea in sequenza si è espressa anche la Commissione istituita dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con proprio decreto in data 22 dicembre 1993, i cui esiti sono stati, peraltro, fin qui disattesi.

Ciò malgrado nelle due ultime legislature si è manifestata univocamente da parte delle forze politiche (e ripetutamente della XII Commissione della Camera dei deputati) una concorde volontà di impegnare i Governi succedutisi a provvedere all'istituzione del corso di laurea in servizio sociale.

L'ordinamento della professione (legge 23 marzo 1993, n. 84) postula un'inderogabile esigenza di maggior incisività della professione nei servizi in cui opera, anche e soprattutto in relazione a compiti di programmazione, organizzazione, gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali, nonché di maggiore competenza in relazione alla funzione socio-clinica, legata all'intervento in situazioni altamente conflittuali.

La presente proposta di legge articola, quindi, il *curriculum* formativo su due livelli: il diploma universitario triennale (decreto ministeriale citato del luglio 1993) ed il successivo biennio caratterizzato da un piano di studi che contempla discipline afferenti l'area programmatoria-organizzativo-gestionale e l'area socio-clinica.

Il proponente considera impegno qualificante per la propria forza politica impegnarsi nel corso della presente legislatura a condurre al varo legislativo un provvedimento di indubbio valore sociale e concretamente legato alla qualificazione dei servizi di sostegno dei cittadini più svantaggiati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzione del corso di laurea in servizio sociale).

1. All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 38. Laurea in servizio sociale ».

2. La tabella II, annesa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, è integrata nel senso che le facoltà di giurisprudenza, sociologia, scienze politiche e magistero possono rilasciare il diploma di laurea in servizio sociale.

ART. 2.

(Accesso, articolazione, durata e ordinamento didattico del corso di laurea in servizio sociale).

1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio universitario nazionale, è aggiunta al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, la tabella relativa al corso di laurea in servizio sociale, nel rispetto dei seguenti principi:

a) il corso di laurea ha durata quinquennale e si articola in un triennio, ordinato nei modi di cui alla tabella XLIV, allegata al citato regio decreto n. 1652 del 1938, aggiunta dal decreto ministeriale 23 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1994, propedeutico ad un successivo biennio di studi;

b) il biennio di cui alla lettera *a)* è articolato in almeno tre indirizzi, tra i

quali uno giuridico, uno manageriale ed uno relazionale;

c) per tutti gli indirizzi è obbligatorio lo studio della lingua inglese o francese;

d) per l'area professionale del servizio sociale, sono obbligatori studi di *marketing* e *management* sociale, mentre sono facoltativi studi comparati di legislazione sociale nell'ambito dei Paesi membri dell'Unione europea;

e) per l'area giuridica, sono obbligatori studi di scienze dell'amministrazione, mentre sono facoltativi studi di diritto comunitario, di diritto e procedura penale, di diritto penitenziario e di diritto internazionale;

f) per l'area sociologica, sono obbligatori studi di teoria e metodi della pianificazione sociale, mentre sono facoltativi studi di sistemi sociali comparati;

g) per l'area politologica, sono obbligatori studi di politiche sociali comparate;

h) per l'area economica, sono obbligatori studi di amministrazione del personale, mentre sono facoltativi studi di tecnica della programmazione amministrativa e finanziaria;

i) per l'area psicologica, sono obbligatori studi di psicologia dei gruppi;

l) per l'area sanitaria, sono obbligatori studi di programmazione sanitaria e valutazione della qualità dei servizi, nonché di politiche e sistemi sanitari, mentre sono facoltativi studi di medicina sociale e di integrazione e coordinamento tra servizi sociali e servizi sanitari;

m) per l'area informatica, sono obbligatori studi di informatica di base;

n) per l'area filosofica, sono obbligatori studi di epistemologia delle scienze sociali, di etica e deontologia, nonché di filosofia morale, mentre sono facoltativi studi di epistemologia sociale, di psichiatria sociale e di comunità.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.